



FEDERAZIONE ITALIANA
ASSOCIATE BURRACO

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

IN VIGORE DAL
04 OTTOBRE 2017



INDICE GENERALE

Codice di Giustizia Sportiva



TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Disposizioni Generali

Art. 2 – Applicabilità del codice

Art. 3 – Rispetto delle sentenze degli Organi di Giustizia Sportiva

Art. 4 – Obbligo di motivazione dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva

Art. 5 – Appellabilità delle sentenze emesse dagli Organi di Giustizia Sportiva

Art. 6 – Principio di corresponsabilità

Art. 7 – Membri dell’Ordinamento Giuridico Sportivo della FITAB

Art. 8 – Requisiti ed obblighi dei membri dell’Ordinamento Giuridico Sportivo della FITAB

TITOLO II – I SOGGETTI DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO, LE CONDOTTE ILLECITE, LE SANZIONI E LE MISURE CAUTELARI

Art. 9 – Ufficio della Procura Federale – Procuratore Federale

Art. 10 – Procuratore Federale competente per il Settore Arbitrale

Art. 11 – Astensione del Procuratore Federale

Art. 12 – Ricusazione del Procuratore Federale

Art. 13 – Opposizione all’archiviazione

Art. 14 – Giudice Federale

Art. 15 – Astensione e ricusazione del Giudice Federale

Art. 16 – Giudice Federale Vicario con delega al Settore Arbitrale

Art. 17 – Corte Federale d’Appello

- Art. 18* – **Astensione e ricusazione del Giudice Federale d’Appello**
Art. 19 – **Collegio di Disciplina Arbitri**
Art. 20 – **Collegio dei Probiviri**
Art. 21 – **Astensione e ricusazione: Membro Collegio Disciplina Arbitri –
Membro Collegio Probiviri**
Art. 22 – **Condotte illecite punibili**
Art. 23 – **Limite edittale delle Sanzioni**
Art. 24 – **Concorso di condotte illecite**
Art. 25 – **Recidiva**
Art. 26 – **Misure Cautelari**

TITOLO III – PROCEDIMENTO IN PRIMO GRADO

- Art. 27* – **Condizioni preliminari**
Art. 28 – **Denuncia per l’avvio del procedimento**
Art. 29 – **Procedimento**
Art. 30 – **Udienza pubblica**
Art. 31 – **Contraddittorio scritto**
Art. 32 – **Richiesta di archiviazione del Procuratore Federale**
Art. 33 – **Misure cautelari**
Art. 34 – **Contenuto dell’Atto di deferimento**
Art. 35 – **Prove del Processo Sportivo**
Art. 36 – **Perentorietà dei termini**
Art. 37 – **Contenuto della Sentenza**

TITOLO IV – IMPUGNAZIONI E RITI SPECIALI

- Art. 38* – **Condizioni di appellabilità della Sentenza**
Art. 39 – **Termini di presentazione dell’Appello**
Art. 40 – **Tipi di Sentenza della Corte Federale d’Appello**
Art. 41 – **Contenuto della Sentenza d’Appello**
Art. 42 – **Ricorsi avverso il rito elettorale**
Art. 43 – **Conflitto di attribuzione competenze tra Organi Sociali**

Art. 44 – **Ricorsi contro il mancato accoglimento della domanda di riammissione e di rinnovo di tesseramento di associati e/o affiliati nonché contro la loro revoca da parte del Consiglio Direttivo Nazionale FITAB**

Art. 45 – **Revisione**

Art. 46 – **Composizione del Collegio dei Probiviri nei procedimenti speciali ex artt. 43-44 del presente codice**

Art. 47 – **Prorogatio**

Art. 48 – **Rito speciale in materia di interpretazione ed applicazione dei Regolamenti FITAB**

Art. 49 – **Prescrizione**

Art. 50 – **Amnistia**

Art. 51 – **Grazia**

Art. 52 – **Spese di soccombenza**

Art. 53 – **Disposizioni finali**

TITOLO I

I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Disposizioni generali

Le norme del codice in oggetto sono emanate nel rispetto della Legislazione della Repubblica Italiana, e pertanto ispirate ai principi di legalità e del “giusto processo” così come sancito dall’art. 111 della Costituzione Italiana. Tutti i componenti gli Organi di Giustizia Sportiva, al fine di evitare incompatibilità, possono ricoprire un solo incarico.

I tesserati e le Affiliate rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, fatta salva la prova contraria.

L’ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti, non può essere invocata a nessun titolo.

Art. 2 - Applicabilità del Codice

Il presente Codice si applica a tutti i soggetti dell’Ordinamento Giuridico Sportivo, ai tesserati, agli arbitri FITAB ed a tutte le ASD, ivi compreso le Affiliate, che vogliano adire la giustizia sportiva o che siano chiamati a prendere parte ad un procedimento sportivo in qualunque veste (testimoni, ricorrenti, resistenti), e gli stessi sono tenuti a sottostare ai suddetti principi ed alla rigorosa osservanza dei Codici e dei Regolamenti emanati dagli Organi Federali competenti.

Art. 3 - Rispetto delle sentenze degli Organi di Giustizia Sportiva

Tutti i destinatari delle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva sono tenuti al loro rispetto e le ASD affiliate alla FITAB, per il tramite dei loro Dirigenti, devono collaborare affinché tali sentenze vengano osservate dagli interessati, segnalando eventuali violazioni, e/o mancate conformazioni ai relativi dispositivi.

Art. 4 - Obbligo di motivazione dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva

Tutti i provvedimenti emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva della FITAB devono essere motivati.

Art. 5 - Appellabilità delle sentenze emesse dagli Organi di Giustizia Sportiva

Tutte le sentenze emesse dagli Organi di Giustizia Sportiva sono appellabili nei limiti e nelle forme stabilite dal presente Codice.

Non sono impugnabili le sentenze passate in “cosa giudicata” per i seguenti motivi:

- a) perché rientrano nel novero delle sentenze non impugnabili;
- b) perché i termini di impugnazione (da parte della Procura Federale e/o del tesserato e/o dell'ASD interessati), prescritti dal presente Codice, sono decorsi;
- c) perché emesse da un Organo di ultimo grado.

Art. 6 - Principio di corresponsabilità

In forza di tale principio l'ASD Associata/Affiliata alla FITAB, nella persona del Presidente, ed in quanto tale rappresentante legale di tutti i Dirigenti dell'ASD, viene considerato corresponsabile (in analogia al principio della responsabilità oggettiva) degli illeciti sportivi, qualora gli stessi siano stati commessi senza dolo e/o colpa:

- a) quando risulti una connivenza di un Dirigente dell'ASD, che avendo appreso del fatto illecito commesso non l'abbia denunciato ai competenti Organi di Giustizia Sportiva della FITAB, o perché lo stesso Dirigente ha coadiuvato, mediante una fattiva collaborazione, con il soggetto tesserato a commettere l'illecito;
- b) quando risulti che un Dirigente dell'ASD abbia violato le regole emanate dalla FITAB a livello sportivo.

Sono Dirigenti delle ASD:

il Presidente, il Vice Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, anche se dimissionari purché le dimissioni non siano già state accettate dal Consiglio Direttivo dell'ASD medesima, il/i Componente del Collegio dei Probiviri, il/i Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché ulteriori organi sociali eventualmente previsti dallo Statuto dell'ASD stessa.

Nel caso di accertata responsabilità, per le relative sanzioni da comminarsi alla ASD, si rinvia all'art. 23 del presente Codice.

Art. 7 - Membri dell'Ordinamento Giuridico Sportivo della FITAB

Sono membri dell'Ordinamento Giuridico Sportivo della FITAB:

- a) l'Ufficio del Procuratore Federale;
- b) l'Ufficio del Giudice Federale;
- c) il Collegio della Corte Federale d'Appello;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Collegio di Disciplina Arbitri.

Art. 8 - Requisiti ed obblighi dei membri dell'Ordinamento Giuridico Sportivo

Tutti i membri dell'Ordinamento Giuridico Sportivo devono essere soggetti di provata indipendenza, perizia e verificata professionalità.

Sono sovrani, autonomi ed indipendenti, e soggiacciono solo, allo Statuto FITAB, al presente Codice e ad ogni altro Regolamento Federale FITAB vigente, nonché alle norme e regolamenti emanati dall'Ente di promozione sportiva cui la FITAB è affiliata.

Agli stessi è fatto divieto, in coerenza con quanto enunciato nelle "Disposizioni generali", di ricoprire contemporaneamente due cariche, qualunque esse siano, sia a livello centrale che a livello periferico.

Pertanto, qualora ne ricorressero le circostanze, il candidato dovrà optare per una delle due cariche.

In difetto spetterà al Consiglio Direttivo quale la carica da attribuire. Nella ipotesi di non accettazione, entro 7 giorni, da parte del candidato, lo stesso decadrà da entrambe le cariche.

TITOLO II

I SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO

GIURIDICO SPORTIVO, LE CONDOTTE ILLECITE, LE

SANZIONI E LE MISURE CAUTELARI

Art. 9 - Ufficio della Procura Federale – Procuratore Federale

Le funzioni di indagini ed inquirenti, che possono implicare l'intervento degli Organi di Giustizia Sportiva, sono attribuite all'Ufficio della Procura Federale.

Per la composizione dell'Ufficio si rinvia all'art. 22 dello Statuto.

Compito peculiare dell'ufficio della Procura Federale è quello di svolgere indagini al fine di accertare la sussistenza o meno di un illecito, su richiesta scritta e/o segnalazione orale di:

- a) un tesserato;
- b) un componente degli Organi centrali e/o periferici della FITAB;
- c) un arbitro.

Il Procuratore Federale potrà altresì procedere all'apertura d'ufficio di un fascicolo d'indagine, nel caso in cui egli stesso e/o un sostituto Procuratore, si trovino presenti al compimento di un fatto illecito, ovvero ne siano venuti a conoscenza.

In ogni controversia, di carattere sportivo, l'indagine è curata dal Procuratore competente, o da un sostituto Procuratore.

I tempi di durata dell'indagine non possono superare i 15 giorni dal giorno dell'evento, o da quello in cui viene formalizzata la segnalazione/denuncia.

Detto termine è prorogabile di ulteriori 10 giorni, in caso di particolare complessità dell'indagine, ma tale proroga deve essere concessa espressamente dal Giudice Federale.

I soggetti legittimati a richiedere la proroga sono: il Procuratore Federale, un sostituto Procuratore, la parte oggetto dell'indagine.

Al termine di tale periodo, il Procuratore dovrà formulare al Giudice Federale le proprie conclusioni e chiedere o l'archiviazione del caso, in presenza di non sufficienti elementi di colpevolezza, oppure il rinvio a giudizio per il soggetto e/o l'ASD coinvolta, indicando le violazioni accertate e la richiesta di sanzione da applicare.

Nella ipotesi di mancato rispetto dei termini della procedura, il Giudice Federale avocherà a se il caso, e deciderà secondo i principi di equità.

Per tutte le sentenze di primo grado, quelle cioè pronunciate dal Giudice Federale, le parti del processo hanno la facoltà/possibilità di proporre gravame innanzi la Corte Federale d'Appello.

Inoltre, il Procuratore Federale deve raccogliere la denuncia scritta e/o orale di un tesserato o di un componente un Organo centrale e/o periferico della FITAB circa presunte irregolarità commesse, dal Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio federale, e aprire un fascicolo d'inchiesta, rispettando i limiti temporali previsti da questo articolo, che dovrà sottoporre alla giurisdizione del Giudice Federale.

Art. 10 - Procuratore Federale competente per il settore arbitrale

Nel novero dei Procuratori Federali, nominati dal Consiglio Direttivo, dovrà essere individuato un Procuratore Federale avente espressa competenza relativa al settore arbitrale.

Tale Procuratore Federale eserciterà le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti sportivi dinanzi agli organi di giustizia sportiva della FITAB, nel seguente caso:

- quando ad essere chiamato in giudizio sia un ufficiale di gara;

L'indagine verrà condotta nei tempi previsti dall'art. 9.

Art. 11 - Astensione del Procuratore Federale

Il Procuratore Federale ha l'obbligo di astenersi redigendo apposita istanza:

- a) se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
- b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento;
- c) se vi è inimicizia tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti;
- d) se il difensore di una delle parti, o comunque una delle parti, è prossimo congiunto di lui o del di lui/lei coniuge;
- e) se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f) in ogni altro caso in cui ricorrano gravi ragioni di convenienza;
- g) se vi sono rapporti di debito/credito fra egli ed una o più parti della causa;
- h) se esso appartiene alla stessa ASD denunciante o coinvolta nel caso.

Qualora nel termine di sette giorni dal verificarsi di una delle cause di astensione, il Procuratore Federale interessato non ottemperi al suo dovere di “remissione del caso”, questi sarà ricusato d'ufficio e sostituito nella trattazione del caso da un altro Procuratore e/o sostituto, designato dal Giudice Federale.

Art. 12 - Ricusazione del Procuratore Federale

Il Procuratore Federale può essere ricusato:

- a) se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
- b) se ha dato consigli e manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento;
- c) se vi è inimicizia grave tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti;
- d) se il difensore di una delle parti, o comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- e) se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione.

La dichiarazione di ricusazione deve enunciare i motivi specifici ed indicarne le prove; è fatta con atto scritto dall'interessato e presentata all'Organo giudicante competente entro dieci giorni da quando lo stesso ne è venuto a conoscenza. Se la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota dopo tale termine, la dichiarazione può essere proposta, sempre nel termine di dieci giorni da quando è insorta.

Se divenuta nota, dopo la emissione della Sentenza, potrà, comunque, essere opposta nel termine di dieci giorni dalla notifica della Sentenza di condanna.

In tal caso il processo dovrà essere celebrato ex novo, con i termini prescritti dalle successive norme del “Procedimento”.

Se la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.

Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato nel termine di dieci giorni. Se è accolta la richiesta di ricusazione, il Procuratore Federale ricusato non potrà compiere alcun atto del procedimento ed è sostituito da altro componente del medesimo Organo.

La ricusazione sospende il procedimento.

Sulla ricusazione decide la Corte Federale d'Appello. La decisione dovrà essere adottata entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso e non è impugnabile.

In caso di accoglimento del ricorso, dovrà essere indicato, dal Giudice Federale, il nominativo del Procuratore Federale che deve sostituire quello ricusato.

Non è ammessa la ricusazione del Giudice Federale chiamato a decidere sulla ricusazione.

Art. 13 - Opposizione all'archiviazione

Nel caso di richiesta ed accettazione di archiviazione dal Procuratore Federale, il denunciante, potrà presentare, entro 10 giorni dalla comunicazione della predetta archiviazione, opposizione all'archiviazione al Giudice Federale.

Questi, sentito il parere del Procuratore Federale, potrà:

- a) o ordinare una riapertura delle indagini da effettuarsi entro di 15 giorni, decorsi i quali, il Procuratore Federale dovrà' presentare richiesta di rinvio a giudizio o di conferma di archiviazione.
Nel caso in cui l'archiviazione venga nuovamente richiesta e conseguentemente disposta, essa non potrà più essere opposta;
- b) o disporre che il Procuratore Federale formuli entro dieci giorni la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del denunciato.

L'opposizione all'archiviazione può essere proposta esclusivamente dal denunciante e solo nel caso in cui esso presenti nuovi ed ulteriori mezzi di prova rispetto a quelli inizialmente indicati nella denuncia.

Art. 14 - Giudice Federale

Le funzioni giudicanti sono affidate al Giudice Federale, nominato dal Consiglio Direttivo per la durata di 4 anni, con mandato rinnovabile. (cfr art. 11 dello Statuto). Il Giudice Federale giudica in primo grado:

- a) su tutte le violazioni dello Statuto;
- b) sulle violazioni censurabili ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva;
- c) sulle irregolarità relative al bilancio federale commesse dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Giudica altresì, come giudice di prime cure:

- a) sul comportamento etico e sportivo delle Affiliate dei soci;
- b) sulla correttezza degli atti delle Affiliate e dei soci;
- c) in merito alle controversie insorte ed insorgenti tra la FITAB e le Affiliate e i soci, e tra le Affiliate e gli i stessi soci;
- d) nelle materie istituzionali della FITAB.

E' facoltà del Giudice Federale sentire le parti in udienza pubblica, o attraverso una richiesta formale alle stesse di presentazione di memorie difensive.

Il Giudice Federale oltre agli opportuni provvedimenti anche di natura cautelare, può infliggere le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione;
- b) richiamo scritto;
- c) squalifica;
- d) inibizione (solo relativamente ai Presidenti delle ASD);
- e) radiazione;
- f) disaffiliazione (solo relativamente alle ASD)
- g) retrocessione di un grado e cancellazione dall'Albo (solo relativamente agli Arbitri).
- h) commissariamento (solo per ASD inadempienti)

Può inoltre irrogare sanzioni di natura pecuniaria, disponendo altresì la pubblicazione della decisione del suo verdetto nelle sedi della FITAB e nei canali ufficiali e privilegiati di informazione della FITAB stessa.

La decisione dovrà intervenire entro e non oltre 60 giorni dall'invio degli atti da parte del Procuratore Federale oppure entro 30 giorni dalla data dell'ultima udienza in cui il Giudice Federale stesso abbia provveduto a sentire le parti.

E' ammessa, tuttavia, una dilazione di 15 giorni del termine previsto da tale articolo nel caso di provata ed oggettiva complessità della causa.

Tutte le sentenze, immediatamente esecutive, sono tuttavia appellabili, e l'atto di impugnazione deve essere redatto in forma scritta e trasmesso, entro il termine massimo di 30 giorni, dalla ricevuta notifica, con modalità e mezzi giuridicamente validi, alla Segreteria Federale, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 41 del presente codice.

Art. 15 - Astensione e ricusazione del Giudice Federale

Per l'astensione e la ricusazione dell'Ufficio del Giudice Federale, valgono le norme già previste dal presente codice (cfr. artt. 11-12).

In tal caso se entro 10 giorni dal verificarsi della causa di astensione, rilevata ex officio o dalle parti, il Giudice non si sia astenuto, esso verrà ricusato d'ufficio ed il caso verrà affidato ad uno dei componenti della Corte Federale d'Appello che provvederà con regolare Sentenza.

Nella ipotesi che detta Sentenza venga appellata sarà competente, in secondo grado, la Corte Federale d'Appello.

Art. 16 - Giudice Federale Vicario con delega al Settore Arbitrale

Il Giudice Federale Vicario opera in forza della delega specifica, attribuitagli dal Consiglio Direttivo.

Egli avrà il compito di giudicare:

i procedimenti nei quali sia indagato un arbitro nell'esercizio della sua funzione.

I poteri e i doveri, nonché le norme di procedura a cui dovrà attenersi tale Giudice, sono quelli previsti da detto codice.

Le eventuali condotte punibili dell'Arbitro, nell'esercizio della sua funzione, sono regolate dal sistema delle sanzioni di cui agli artt. 22-23-24-25 del Codice in oggetto.

Art. 17 - Corte Federale d'Appello

Sono compiti della Corte Federale d'Appello:

- a) decidere in grado d'appello su tutte le sentenze emesse dal Giudice Federale di I grado e impugnate dalle parti e/o dalla Procura Federale;
- b) decidere, in secondo grado sui ricorsi avverso i provvedimenti pronunciati dal Collegio dei Probiviri.
- c) decidere in unico grado sui ricorsi relativi all'interpretazione e/o applicazione dello Statuto FITAB, del Codice di Giustizia Sportiva FITAB e di ogni altro regolamento FITAB emanato.

Le sentenze della Corte dovranno intervenire entro 40 giorni dalla data della ricezione, da parte della Segreteria Federale, dell'atto di appello presentato dalle parti e/o dal Procuratore Federale.

Le sentenze della Corte Federale d'Appello sono definitive e non appellabili.

Art. 18 - Astensione e ricusazione del Giudice Federale d'Appello

Nel caso in cui a doversi astenere fosse un componente della Corte Federale d'Appello, questi verrà sostituito da un supplente; nel caso invece in cui a doversi astenere fosse il Presidente della Corte Federale d'Appello, questi verrà sostituito nelle sue funzioni dal collega più anziano d'età e la Corte verrà integrata con un membro supplente in modo tale che il numero dei Giudici sia sempre pari a 3.

Art. 19 – Collegio di Disciplina Arbitri

Il Collegio di Disciplina Arbitri è competente a decidere:

sui comportamenti censurabili degli arbitri nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Regolamento del Settore Arbitrale stabilisce le ulteriori e più specifiche funzioni e procedure dell'Organo.

Art. 20 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, è eletto dall'Assemblea Federale; è sempre Organo Collegiale e decide in composizione collegiale plenaria (Membri effettivi più membri supplenti) deliberando sempre a maggioranza semplice dei propri componenti.

Il Collegio dei Probiviri, in ipotesi di imperfetta composizione numerica, è sostituito d'ufficio da un membro del Consiglio Direttivo.

In ipotesi di vacanza, dell'intero Collegio dei Probiviri, lo stesso è sostituito da tre membri del Consiglio Direttivo, indicati dalla maggioranza semplice del Consiglio Direttivo medesimo, ed il ruolo di Presidente sarà svolto dal membro più anziano d'età.

Il Nuovo Collegio, così costituito, rimarrà in carica fino alla prima Assemblea Generale.

Il Collegio dei Probiviri, possiede esclusiva competenza per decidere:

- a) sui ricorsi presentati avverso la validità della costituzione e della deliberazione delle assemblee Nazionali, Regionali, Provinciali;**
- b) sui ricorsi intesi a richiedere l'annullamento delle elezioni federali;**
- c) sui ricorsi avverso il verbale elettorale dell'Assemblea elettiva degli organi centrali e periferici della FITAB, presentati da un candidato e/o da un componente del comitato scrutatori e/o un avente diritto al voto in assemblea federale e/o un componente dell'Ufficio della Procura Federale;**
- d) sui ricorsi relativi alla correttezza del verbale elettorale;**
- e) sui ricorsi circa la candidabilità e l'eleggibilità di un soggetto alla carica elettiva FITAB centrale e/o periferica;**
- f) sui conflitti di attribuzione e competenza tra gli organi sociali federali;**
- g) sulle condizioni di eleggibilità, incompatibilità, decadenza;**
- h) sui ricorsi presentati per omessa o errata attribuzione di voti;**
- i) sui ricorsi contro il mancato accoglimento della domanda di riammissione e di rinnovo di tesseramento di associati e Affiliate, sentito il parere del Consiglio Direttivo Nazionale;**
- j) sulle istanze di riabilitazione, sentito il parere del Consiglio Direttivo Nazionale.**

Il Collegio è convocato dal Presidente, con tutti i mezzi giuridicamente validi ed inviati almeno 10 giorni prima della data della riunione dallo stesso fissata.

Nei casi di particolare urgenza, è consentita anche la convocazione senza osservanza del termine di cui sopra.

Il Collegio dovrà emettere il provvedimento entro 30 giorni dalla data della conclusione alla quale è pervenuto, ed avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla Corte Federale d'Appello da notificarsi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.

Art.21 - Astensione e Ricusazione: Membro Collegio di Disciplina Arbitri - Membro del Collegio dei Probiviri

I casi di astensione e ricusazione dei soggetti di cui al presente articolo, sono i medesimi di quelli declinati negli artt. 11 e 12 del codice in oggetto.

La procedura per la loro sostituzione prevede che:

- a) un membro del Collegio Disciplina Arbitri sia sostituito dal Giudice Federale Vicario.**
- b) un membro del Collegio Probiviri sia sostituito da un membro indicato dal Consiglio Direttivo, nominato a maggioranza semplice ed a voto palese.**

Art. 22 - Condotte illecite punibili

Sono punibili, e dunque considerate come condotte illecite, tutti i comportamenti posti in essere dai tesserati, ASD e/o arbitri di ogni ordine e grado in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva e vale a dire:

- a) tutti i comportamenti diretti ad offendere verbalmente e/o fisicamente un tesserato nel corso di manifestazioni federali (tornei di ogni tipo e campionati);**
- b) tutti i comportamenti diretti ad assicurare a se stessi e/o ad altri tesserati un indebito vantaggio nel corso di manifestazioni indette, organizzate e/o patrocinate dalla FITAB;**
- c) tutti i comportamenti di concorso commissivo e/o omissivo nella realizzazione di un illecito posto in essere da un tesserato e/o da un'ASD affiliata alla FITAB;**
- d) tutte le violazioni dello statuto FITAB, del Codice di Giustizia Sportiva e di ogni altro Regolamento federale emanato.**
- e) condotte punibili riferite esclusivamente agli arbitri FITAB di ogni ordine e grado per l'arbitraggio di tornei al di fuori del circuito FITAB senza la prescritta autorizzazione.**

- f) per la partecipazione, da parte dei dirigenti dell'ASD e degli Arbitri FITAB, di ogni ordine e grado, in veste di giocatori a manifestazioni indette, patrocinate e/o organizzate da altre ASD appartenenti ad altre Federazioni verso le quali è stato posto (o sarà eventualmente posto) il divieto di partecipazione.
- g) tutti i comportamenti, qui non menzionati, che possano ledere la dignità e la onorabilità di un associato e/o arrecare nocumento all'immagine ed alla attività della FITAB.

Art. 23 - Limite edittale delle Sanzioni

Le sanzioni irrogabili dal Giudice Federale, con riferimento alle condotte punibili, sono:

A) Per i tesserati:

- ammonizione
- richiamo scritto
- squalifica (da un min. di 15 giorni al max di 12 mesi)
- radiazione

Per il Legale Rappresentante della ASD

- inibizione dei rapporti con la FITAB (da un min. di 30 giorni al max di 12 mesi)
- commissariamento
- disaffiliazione

Per gli arbitri:

- ammonizione
- richiamo scritto
- squalifica (da un min. di 30 giorni al max di 12 mesi)
- radiazione

B) Per i tesserati:

- ammonizione
- richiamo scritto
- squalifica (da un min. di 30 giorni ad un max di 12 mesi)
- radiazione

Per il Legale Rappresentante della ASD:

- inibizione nei rapporti con la FITAB (da un min. di 30 giorni ad un max di 12 mesi)
- commissariamento
- disaffiliazione

Per gli arbitri:

- ammonizione
- richiamo scritto
- squalifica (da un min. di 30 giorni ad un max di 15 mesi)
- radiazione

C) Per i tesserati:

- ammonizione
- richiamo scritto
- squalifica (da un min. di 30 giorni ad un max di 12 mesi)
- radiazione

Per il Legale Rappresentante della ASD:

- squalifica (da un min. di 60 giorni ad un max. di 15 mesi)
- inibizione nei rapporti con la FITAB (da un min. di 3 mesi ad un max. di 14 mesi)
- commissariamento
- disaffiliazione

Per gli arbitri:

- ammonizione
- richiamo scritto
- squalifica (da un min. di 60 giorni ad un max. di 15 mesi)
- retrocessione di un grado
- cancellazione dall'Albo
- radiazione

D) Per i tesserati:

- ammonizione
- richiamo scritto
- squalifica (da un min. di 30 giorni ad un max di 12 mesi)
- radiazione

Per il Legale Rappresentante della ASD

- squalifica (da un min. 60 giorni ad un max. di 15 mesi)
- inibizione nei rapporti con la FITAB (da un min. da 3 mesi ed un max. di 14 mesi)
- commissariamento
- disaffiliazione

Per gli arbitri:

- ammonizione
- richiamo scritto
- squalifica (da un min. di 60 giorni ad un max. di 15 mesi)
- retrocessione di un grado
- cancellazione dall'Albo
- radiazione

E) Per i soli arbitri:

- squalifica (da un min. di 30 giorni ad un max, di 15 mesi)
- retrocessione di un grado
- cancellazione dall'Albo
- radiazione

F) Per i Dirigenti ASD e gli Arbitri:

- squalifica (da un min. di 30 giorni ad un max. di 12 mesi)
- retrocessione di un grado (per i soli Arbitri)
- cancellazione dall'Albo (per i soli Arbitri)
- radiazione

G)

- per la sanzione di cui a questa lettera, con riferimento all'art.22 del presente codice, in ragione della gravità dell'illecito e del sistema complessivo delle sanzioni si rinvia all'equo apprezzamento del Giudice Federale.

Art - 24 - Concorso di condotte illecite

Nel caso in cui un tesserato, una ASD o un arbitro della FITAB, da soli o in concorso fra di loro, commettano nello stesso tempo più condotte illecite fra quelle descritte dall'art. 22 del presente codice, il Giudice Federale e/o il Collegio dei Probiviri applicheranno nella Sentenza di condanna la pena prevista per la violazione ritenuta più grave tra quelle compiute, sempre rispettando i limiti edittali ex art.23 del presente Codice.

Art. 25 – Recidiva

In caso di una qualsivoglia successiva commissione di illecito, da parte di uno o più tesserato/i, ASD e/o Arbitro/i della FITAB già condannato/i per una precedente commissione di un illecito ex artt. 22-24-25 del presente codice, i competenti Organi di Giustizia Sportiva della FITAB, ove ritengano di dover applicare le sanzioni della squalifica o dell'inibizione, raddoppieranno la sanzione prevista dal presente codice per il nuovo illecito commesso senza superare il limite massimo del doppio della pena edittale prevista per la prima sanzione.

Nel caso in cui invece i predetti Organi di Giustizia Sportiva vogliano condannare uno o più tesserato/i, ASD e/o Arbitro/i recidivo/a/i ad altri tipi di sanzione diversi dalla squalifica o inibizione, essi dovranno applicare il seguente schema:

- a) nel caso di recidiva e conseguente condanna per il nuovo illecito commesso, a sanzioni quali ammonizione e richiamo scritto, la recidiva comporterà la condanna del/dei recidivo/i alla sanzione della squalifica o inibizione da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 24 mesi;
- b) nel caso di recidiva e conseguente condanna di un arbitro/i, per il nuovo illecito commesso, a sanzioni quali retrocessione di un grado, la recidiva comporterà la condanna del o dei recidivo/i alla sanzione della radiazione dall'Albo Arbitri;
- c) in presenza di più illeciti, sia pure diversi tra di loro, ma comunque attribuiti allo stesso soggetto, L'Organo Giudicante potrà/dovrà valutare la possibilità di aggravare, con ragionevolezza, la sanzione da applicare sussistendo motivi di recidiva.

Art. 26- Misure cautelari

In qualunque momento dell'istruttoria, o durante il procedimento, nel caso di particolare gravità o in presenza di ulteriori indizi di colpevolezza o di pericolo di reiterazione dell'illecito attribuito, al tesserato o all'Arbitro, si possono irrogare le seguenti misure cautelari:

- inibizione temporanea, in attesa della sentenza, dal partecipare a tutte le manifestazioni indette, organizzate e/o patrocinate dalla FITAB;
- inibizione dall'esercizio dei poteri connessi alla carica, ciò solo nel caso in cui l'imputato sia un membro degli Organi periferici della FITAB;

Si precisa che tutte le misure cautelari possono essere irrogate dal Giudice Federale soltanto su proposta della Procura Federale, salvo i casi di “particolare gravità”, per i quali le misure cautelari possono essere irrogate dal Giudice Federale anche su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale FITAB, ma per un periodo non superiore ai 60 giorni.

Le misure devono essere motivate e la loro osservanza comporta una detrazione, sul tempo della pena definitiva da scontarsi, per il periodo corrispondente a quello in cui si è osservata la misura.

Su istanza della parte, oggetto della misura cautelare, il provvedimento può essere impugnato nel termine di 15 giorni dalla notifica, con modalità e mezzi giuridicamente validi, innanzi all’Organo competente di Grado Superiore a quello che ha emesso la misura cautelare.

L’Organo adito decide immediatamente, e comunque entro 10 giorni dalla impugnazione, sulla base degli atti e senza formalità.

La sospensione non è rinnovabile.

TITOLO III

PROCEDIMENTO IN PRIMO GRADO

Art. 27 - Considerazioni preliminari

Preliminarmente si precisa che tutti gli atti, oggetto del giudizio, dovranno essere notificati con “modalità e mezzi giuridicamente validi”, (quali ad esempio raccomandata A/R, fax, e-mail, ecc..) nel rispetto del Codice di Procedura Civile. Questa espressione verrà utilizzata ogni qual volta sarà necessaria.

Per Atti processuali si intendono:

- a) gli atti introduttivi del giudizio;
- b) gli atti istruttori;
- c) gli atti introduttivi dei riti speciali del presente codice;
- d) le sentenze ed i provvedimenti emessi, da qualsiasi organo, ed in ogni grado del giudizio.

Art. 28 - Denuncia per l'avvio del procedimento

Danno avvio ad un procedimento i fatti disciplinarmente rilevanti commessi da un Tesserato, da una Affiliata o da un Arbitro, che si verificano nel corso dello svolgimento di tornei di ogni tipo, eventi e campionati.

La denuncia deve essere consegnata, o formalmente preannunciata, dalla parte istante:

- all'Arbitro di Gara, entro la fine della manifestazione nella quale si è verificato l'episodio - o gli episodi - che s'intende denunciare, conseguentemente a ciò l'Arbitro provvederà a trasmettere, massimo entro tre giorni, la denuncia alla Segreteria FITB, unitamente alla sua relazione sui fatti.
- alla Segreteria FITAB che provvederà a dare impulso alla procedura.

Qualora, invece, a compiere l'atto censurabile sia stato l'Arbitro di gara, la parte che si ritenga danneggiata notificherà l'evento, entro il termine massimo di tre giorni, alla Segreteria Federale che provvederà ad incaricare il Procuratore Federale competente per il Settore Arbitrale, giusto l'art. 10 del presente codice.

Per i fatti avvenuti al di fuori delle sedi di gara o per quelli per i quali non sia stato possibile il rispetto della procedura della segnalazione all'Arbitro, la denuncia deve essere inoltrata dalla Segreteria Federale, nel termine perentorio di 10 giorni dall'accadimento del fatto o dalla sua conoscenza, anche da qualsiasi tesserato o affiliato.

Le denunce fatte in forma anonima non sono ammissibili. Nel caso in cui l'Arbitro di gara dovesse denunciare, anche in assenza di specifica denuncia o istanza di parte, un fatto o un episodio verificatosi nel corso della gara, dovrà inviare la propria relazione alla Segreteria Federale entro tre giorni dal termine della gara.

È fatto, comunque, sempre salvo il potere/dovere del Procuratore Federale di dare impulso d'ufficio ad un'azione disciplinare, qualora ne ricorrano le circostanze.

Art. 29 - Procedimento

Ricevuta la denuncia, dalla Segreteria Federale, ed effettuata l'indagine, dalla Procura Federale, ove non si ritenga di provvedere alla archiviazione del caso, perché vi sono elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio nei riguardi dell'indagato, il Procuratore Federale competente, nel termine di 7 giorni, emetterà o richiama di rinvio a giudizio, ovvero richiama al Giudice di valutare autonomamente in ragione dell'istruttoria. La richiesta dovrà essere inviata, con mezzi giuridicamente validi.

La Segreteria Federale, a sua volta, dovrà inviare, entro tre giorni lavorativi, la richiesta del Procuratore Federale al Giudice Federale, per le decisioni di sua competenza, ovvero al Giudice Federale Vicario, con delega al Settore Arbitrale, giusto l'art. 16 del presente codice, per le decisioni di competenza dello stesso.

Il Giudice, ricevuto il deferimento, procederà, nel termine massimo di 15 giorni:

- a) ad emettere Sentenza sulla base della relazione del Procuratore Federale, notificandola, entro 7 giorni, a mezzo della Segreteria Federale, e alla parte soccombente, e al Procuratore Federale.
- b) sentire e convocare, entro 15 giorni dal deferimento del Procuratore Federale, a mezzo la Segreteria Federale, le parti in udienza pubblica;
- c) sentire, entro il termine massimo di 15 giorni, le ragioni delle parti mediante contraddittorio scritto da concludersi entro il termine massimo di 20 giorni. In tal caso le comunicazioni tra il Giudice Federale e le parti avverranno, comunque, con mezzi giuridicamente validi e per il tramite della Segreteria Federale.

Nelle ipotesi di cui ai punti b) e c), ultimate le stesse, il Giudice Federale dovrà emettere la sentenza entro il termine massimo di 15 giorni.

Art. 30 - Udienza pubblica

Nel caso in cui il Giudice Federale abbia scelto di sentire le parti in pubblica udienza, egli procederà a fissarne la data indicandola nell'atto di convocazione delle parti, da comunicarsi nei modi descritti nel precedente art. 29.

L'udienza comunque dovrà tenersi entro 10 giorni dall'invio alle parti dell'atto di convocazione. Le parti non hanno l'obbligo di presentarsi all'udienza ed in tal caso possono introdurre memorie scritte, nonché citare testimoni.

Nella pubblica udienza possono essere presenti unicamente le parti, i testimoni in precedenza indicati, ed i loro difensori.

A tal proposito si precisa che chi ricopre cariche e/o incarichi federali oltre che gli Arbitri, non possono assistere o rappresentare le parti in udienza.

Nel caso in cui il giudice ammetta dei testi, essi dovranno essere sentiti nella prima udienza, se presenti, oppure in quella immediatamente successiva che dovrà essere fissata entro 10 giorni dalla prima.

La Sentenza, dovrà essere emessa entro 15 giorni dall'ultima udienza o, in caso di particolare complessità della causa, entro 30 giorni sempre dall'ultima udienza.

Ove le parti decidano di non presentarsi, esse avranno la facoltà di inviare al Giudice le proprie memorie scritte entro i 10 giorni successivi alla data dell'udienza nella quale non si sono presentate. Ove, invece, esse non intervengano all'udienza e non inviino le proprie memorie, il Giudice deciderà sulla base degli atti in suo possesso.

Art. 31 - Contraddittorio scritto

Nel caso in cui il Giudice decida di sentire le parti mediante contraddittorio scritto, egli comunicherà ad esse il termine per l'invio delle loro memorie che dovranno essere inviate alla Segreteria Federale, mediante mezzi giuridicamente validi, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dal Giudice Federale.

Il Giudice in caso di particolare complessità della causa, potrà chiedere un'integrazione istruttoria che dovrà essere consegnata entro 10 giorni dall'invio della richiesta del Giudice. Quest'ultimo, in mancanza emetterà la Sentenza.

Art. 32 - Richiesta di archiviazione del Procuratore Federale

Nel caso in cui il Procuratore Federale chieda di archiviare il caso, il Giudice Federale, esaminati gli atti, emetterà entro 10 giorni dall'invio del parere del Procuratore, sentenza di archiviazione, che sarà comunicata alle parti, con mezzi giuridicamente validi, da parte della Segreteria Federale.

Ove, tuttavia, il Giudice non condivida la proposta di archiviare il caso, può far svolgere un supplemento istruttorio al Procuratore Federale che dovrà essere effettuato entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Giudice stesso. Di tanto la Segreteria Federale, ne darà informazione alle parti.

In ogni caso, ove al termine di tale ulteriore istruttoria il Procuratore Federale ritenesse di dover comunque proporre l'archiviazione del caso, il Giudice dovrà necessariamente emettere decreto di archiviazione, oppure condannare direttamente l'indagato, ma solo nel caso in cui emergano evidenti elementi di colpevolezza.

Art. 33 - Misure cautelari

Il Giudice, valutata la potenziale gravità dell'illecito e su richiesta del Procuratore Federale, può irrogare le misure cautelari previste dal presente codice, tanto nei confronti del tesserato, quanto nei confronti di un Arbitro FITAB di qualunque ordine e grado, qualora quest'ultimo sia nella posizione di giocatore.

Tali misure vengono irrogate dal Giudice Federale su esclusiva proposta del Procuratore Federale, salvo i casi di "particolare gravità" così come definiti dall'art. 26 del presente codice.

In tale ultimo caso infatti le misure cautelari possono essere irrogate d'ufficio dal Giudice Federale ovvero su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale FITAB.

Queste sono irrogate a fini cautelari onde evitare che, il/i tesserato/i, o Arbitro/i di ogni ordine e grado, in veste di giocatore, possa/no di nuovo commettere ulteriori illeciti.

Le misure cautelari avranno comunque effetto sino alla sentenza, e potranno essere modificate, sia in senso peggiorativo che migliorativo, d'ufficio, su richiesta delle parti o del Procuratore Federale.

Le eventuali modifiche delle misure cautelari irrogate andranno comunicate a tutte le parti interessate.

Art. 34 - Contenuto dell'atto di deferimento del Procuratore Federale

Il deferimento deve contenere:

- a) i nominativi e reperibilità delle parti;
- b) la descrizione sommaria del fatto;
- c) l'indicazione delle norme violate;
- d) l'indicazione di eventuali testimoni ascoltati e/o atti presi in esame;
- e) la richiesta di archiviazione e/o rinvio a giudizio con l'indicazione della parte/i destinataria/e della/e condotta/e rilevante/i;
- f) la data e la firma del Procuratore Federale.

Art. 35 - Prove del Processo Sportivo

Sono prove del processo sportivo gli atti documentali, anche quelli riprodotti su supporto magnetico, comprese le riproduzioni fotografiche e cinematografiche, quelle pubblicate sui Social Network, nonché le testimonianze, di quei soggetti che abbiano avuto contezza diretta del fatto o dei fatti di causa.

Nel caso delle cosiddette "testimonianze de relato", queste andranno integrate con elementi e/o prove a sostegno.

Art. 36 - Perentorietà dei termini

Tutti i termini stabiliti nel presente Codice di Giustizia Sportiva sono "perentori", pertanto la loro inosservanza comporta l'automatica decadenza dal compimento degli atti e/o delle attività per cui essi sono stabiliti.

Art. 37 - Contenuto della sentenza

La sentenza, immediatamente esecutiva, deve contenere:

- a) la indicazione delle parti;
- b) la descrizione sommaria del fatto con riferimento alle indagini del Procuratore Federale;
- c) il dispositivo con indicazione della pena irrogata e delle condotte punite
- d) la motivazione;
- e) la data e la firma del Giudice.

TITOLO IV

IMPUGNAZIONI E RITI SPECIALI

Art. 38 - Condizioni di appellabilità delle sentenze

Tutte le sentenze emesse in primo grado dagli Organi di Giustizia Sportiva sono appellabili:

- a) dal Procuratore Federale
- b) dalle parti

in analogia a quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice di Procedura Civile.

Art. 39 - Termini di presentazione dell'appello

Il ricorso alla Corte Federale d'Appello va inoltrato alla Segreteria Federale, a cura del soggetto appellante (Procuratore Federale e/o parte/i interessate).

L' Appello, con modalità e mezzi giuridicamente validi va inoltrato, entro e non oltre 15 giorni dalla data della lettura della mail, che anticipa la raccomandata relativa alla sentenza, ovvero dalla avvenuta notifica della sentenza medesima.

Le sentenze relative a: squalifica –inibizione –radiazione –disaffiliazione – (retrocessione di un grado per i soli Arbitri) e le decisioni del Collegio dei Probiviri, saranno pubblicate sul sito www.fitab.it

La Corte Federale d'Appello:

- a) se valuta diversamente in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito. Se appellante è il solo condannato, la Corte Federale d'Appello non potrà pronunciarsi con un inasprimento delle sanzioni nei confronti di quest'ultimo, nel rispetto del principio della non "reformatio in peius".
- b) se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità nel giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;
- c) se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dagli Organi di primo grado, annulla la Decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la Decisione stessa, per un nuovo esame del merito, di cui dovrà tener conto nel nuovo Provvedimento.
- d) se rileva che l'Organo di primo grado non ha provveduto su tutti gli elementi di denuncia proposti, non ha preso in esame circostanze di

fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualche modo violato le norme del procedimento stesso, annulla la Decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la Decisione, per un nuovo esame del merito, di cui dovrà tener conto nel nuovo Provvedimento.

- e) se rileva che l'appellante sia stato contumace in primo grado, per causa a lui non imputabile, e ciò qualora si sia svolto il processo in udienza pubblica, dispone, su richiesta dell'appellante, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
- f) se lo ritiene assolutamente necessario, dispone d'ufficio la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

Per lo svolgimento del giudizio d'appello, valgono le norme dettate dalle lettere a) e b) dell'art. 29 del presente Codice.

La sentenza d'appello va emessa entro 30 giorni o dal ricevimento del ricorso, o dall'ultima udienza.

Ed in caso di contraddittorio scritto, entro 20 giorni dall'invio ad opera delle parti delle memorie richieste dalla Procura Federale d'Appello.

Art. 40 - Tipi di sentenze della Corte Federale d'Appello

La sentenza della Corte Federale d'Appello potrà essere:

- a) di conferma della sentenza di I grado;
- b) di parziale riforma della sentenza di I grado;
- c) di totale riforma della sentenza di I grado.

Art. 41 - Contenuto della sentenza di appello

La sentenza di appello deve contenere:

- d) l'indicazione delle parti;
- e) la descrizione sommaria del fatto;
- f) il dispositivo della sentenza di I grado;
- g) i motivi del ricorso
- h) il dispositivo;
- i) la data e la firma del Presidente.

Art. 42 - Ricorsi avverso il rito elettorale

La Corte Federale d'Appello è anche organo giudicante in materia elettorale e, segnatamente per i ricorsi già di competenza del Collegio dei Probiviri, art. 20 del presente codice.

Le relative impugnazioni vanno presentate con modalità e mezzi giuridicamente validi alla Segreteria Federale, entro 10 giorni dalla pubblicazione del verbale elettorale sul sito internet della FITAB.

L'udienza sarà pubblica e le parti hanno la facoltà di presentarsi facendo pervenire alla Corte, entro 3 giorni prima della data dell'udienza, memorie scritte. La Corte, sentite le parti, emetterà un giudizio di omologazione del provvedimento del Collegio dei Probiviri, ove lo ritenga valido, altrimenti disporrà nella sentenza i provvedimenti del caso e le nuove eventuali elezioni.

In particolare:

nel caso in cui un candidato alle cariche elettive centrali e/o periferiche della FITAB, un avente diritto al voto in assemblea elettiva, un componente della commissione scrutinio, un Procuratore Federale, chiedano la verifica, attraverso un esposto inviato con modalità e mezzi giuridicamente validi alla Segreteria Federale entro 10 giorni dalla pubblicazione del risultato elettorale delle elezioni federali, in ordine alle controversie di cui all'art. 20 del presente codice, l'esposto stesso sarà inoltrato alla Corte Federale d'Appello.

In tale ipotesi la Corte dovrà convocare il ricorrente, il resistente e il Presidente della commissione di scrutinio, in pubblica udienza, che sarà fissata entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento da parte della Corte stessa dell'esposto.

All'udienza le parti potranno indurre argomentazioni scritte e/o orali. Al termine dell'udienza e comunque non oltre 10 giorni dal suo svolgimento, la Corte emetterà Sentenza e potrà confermare il parere del Collegio dei Probiviri, ovvero decidere diversamente.

Nel caso in cui un soggetto dichiarato incandidabile e/o ineleggibile dal Collegio dei Probiviri dovesse essere stato eletto, lo dichiarerà decaduto e provvederà a nominare d'ufficio al suo posto il primo dei non eletti o in caso di loro mancanza ordinerà nuove elezioni per la copertura del posto rimasto vacante.

Si precisa che i requisiti di candidabilità ed eleggibilità, sulla base dei quali il Collegio dei Probiviri effettua il suo sindacato, sono sanciti dal Regolamento Elettorale FITAB.

La Corte potrà altresì effettuare un controllo ex post sul regolare svolgimento delle elezioni, qualora fosse richiesto da un componente della commissione di scrutinio, da un componente dell'Ufficio della Procura Federale, da un candidato alle cariche elettive centrali e/o periferiche della FITAB o da un avente diritto al voto in assemblea.

La richiesta va fatta con un ricorso da presentarsi entro 10 giorni dalla pubblicazione del risultato elettorale, alla Segreteria Federale, con modalità e mezzi giuridicamente validi, indicando i motivi per i quali si chiede tale controllo, e la Corte sentirà in pubblica udienza gli interessati.

Si precisa che in tale caso il sindacato della Corte verterà sul regolare andamento delle elezioni stesse e sul rispetto da parte dei soggetti preposti (Presidente dell'assemblea, scrutatori, segretari d'assemblea) del Regolamento Elettorale.

Al termine dell'udienza e comunque entro e non oltre 10 giorni dal suo svolgimento, la Corte emetterà una Sentenza con la quale confermerà o meno il regolare svolgimento delle elezioni, e sarà pubblicata entro 5 giorni dalla Segreteria Federale sul sito FITAB.

Ove le elezioni fossero dichiarate irregolari, la Corte disporrà nuove elezioni entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza sul sito internet della FITAB.

Le nuove elezioni si svolgeranno sotto la supervisione della Corte.

Art. 43 - Conflitto di attribuzione competenze tra gli Organi sociali

Gli eventuali conflitti di Competenza ed Attribuzione fra gli Organi Sociali possono essere sollevati da qualunque Organo Federale entro e non oltre 15 giorni dall'accertamento di tale conflitto, al Collegio dei Probiviri, il quale senza formalità e raccogliendo semplicemente memorie istruttorie degli Organi Federali in causa, deciderà entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso statuendo con provvedimento decisionale quale fra i due o più Organi in conflitto abbia competenza o attribuzione su uno specifico ambito.

Per Conflitto di Attribuzione si intende il contrasto fra due o più Organi Federali che, appartenendo ad Organi diversi, si dichiarano entrambi competenti o incompetenti a decidere una determinata questione.

Art. 44 - Ricorsi contro il mancato accoglimento della domanda di riammissione e di rinnovo di tesseramento di associati e/o affiliati nonché contro la loro revoca da parte del Consiglio Direttivo Nazionale FITAB

Qualsiasi tesserato FITAB e/o ASD che si sia visto/a respingere la sua domanda di riammissione/affiliazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale FITAB, può far ricorso, entro 10 giorni dalla comunicazione di tale decisione, con modalità e mezzi giuridicamente validi, al Collegio dei Probiviri della FITAB indicando i motivi per cui ritiene ingiusta e/o illegittima tale decisione.

Il Collegio deciderà in Camera di Consiglio, acquisendo le spiegazioni scritte del Consiglio Direttivo Nazionale entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso introduttivo.

La decisione dovrà avvenire con provvedimento decisionale con il quale il Collegio potrà rigettare il ricorso o accoglierlo; in tale ultimo caso il tesserato o ASD potranno considerarsi a tutti gli effetti nuovamente tesserati o affiliati.

Tale procedura tuttavia non è ammissibile da parte di quei soggetti e/o ASD che siano stati indicati dal Consiglio Direttivo Nazionale FITAB, a maggioranza qualificata dei propri componenti, come soggetti e/o ASD non graditi/e.

Art. 45 – Revisione

La revisione è un mezzo straordinario d'impugnazione che può essere proposto esclusivamente contro le Sentenze definitive di primo grado, perché non appellate nei termini, o le Sentenze di Appello solo se relative alla radiazione e/o disaffiliazione del tesserato/ASD condannato/a in via definitiva.

Scopo della revisione è quello di ottenere la revoca della sentenza, ritenuta palesemente ingiusta.

La revisione può essere richiesta una sola volta e con ricorso da effettuarsi con modalità e mezzi giuridicamente validi, entro 60 giorni dalla data di notifica della Sentenza definitiva di condanna.

Competente a trattare il ricorso è Il Collegio della Corte Federale d'Appello.

Qualora il ricorso sia relativo ad una precedente sentenza della Corte Federale d'Appello, il Collegio giudicante dovrà essere in composizione diversa, di almeno un giudice, rispetto a quelli che hanno emesso la precedente sentenza.

Il Collegio dovrà pronunciarsi entro il termine massimo di 20 giorni dalla notifica del ricorso.

E' possibile attivare l'istituto della revisione solo quando:

- a) la sentenza è l'effetto del dolo di una delle parti;**
- b) quando sono stati acquisiti documenti decisivi non prodotti in giudizio per forza maggiore o per fatto doloso dell'avversario;**
- c) se la sentenza è l'effetto di un errore, materiale e/o sostanziale, risultante dagli atti;**
- d) se la sentenza è effetto di dolo dell'Organo giudicante.**

Non è ammesso il procedimento di revisione nei seguenti casi:

- a) nel caso di tesserati/e o ASD esclusi dal Consiglio Direttivo Nazionale FITAB, a maggioranza qualificata dei propri membri, allorché il mantenimento in essere del rapporto associativo con il tesserato e/o l'ASD avrebbe gravemente leso l'immagine, l'integrità e l'onorabilità della FITAB;**
- b) nel caso di soggetti e/o ASD che siano stati indicati dal Consiglio Direttivo Nazionale FITAB, a maggioranza qualificata dei propri componenti, come soggetti e/o ASD non graditi/e;**
- c) nel caso di tesserati e/o ASD di cui il Consiglio Direttivo Nazionale FITAB abbia deliberato la loro esclusione per mancato pagamento di spettanze economiche (quote associative, quote di affiliazione, diritti di segreteria, quote di tornei di spettanza federale) o nel caso di tesserati/arbitri/ASD che si siano reiteratamente resi/e colpevoli, dopo un'opportuna messa in mora, del mancato invio, in Federazione, dei dati dei tornei svolti.**

Art. 46 - Composizione del Collegio dei Probiviri nei procedimenti speciali ex artt. 43-44 del presente codice

Nei procedimenti di cui agli artt.43- 44 del presente Codice, il Collegio dei Probiviri della FITAB decide in composizione collegiale plenaria (Membri effettivi più membri supplenti) e delibera sempre a maggioranza semplice dei propri componenti.

In caso di parità di voto, il voto del Presidente del Collegio varrà doppio. Nel caso in cui, astenendosi il Presidente, il Collegio dovesse trovarsi in condizione di parità, il voto da considerarsi doppio dovrà essere quello del membro (effettivo o supplente) più anziano d'età. In caso di ulteriore parità nei voti, causa l'astensione del Presidente del Collegio e del membro più anziano, prevarrà la soluzione più favorevole all'imputato/ricorrente.

Art. 47 - Prorogatio

Tutti i soggetti dell'Ordinamento Giuridico Sportivo, così come stabiliti dall'art.7 del presente Codice, decadono allo spirare del loro mandato quadriennale salva espressa revoca da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Salva tale ultima ipotesi, essi rimarranno in carica, per il regime della prorogatio, nella pienezza delle loro funzioni e poteri, sino alla nomina dei loro sostituti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale FITAB può nominare e revocare, i membri dell'Ordinamento Giuridico Sportivo, ad eccezione dei membri della Corte Federale d'Appello e dei membri del Collegio dei Probiviri, anche nel periodo di scadenza del proprio mandato quadriennale in attesa delle elezioni fissate per il rinnovo delle cariche federali.

Art. 48 - Rito speciale in materia di interpretazione e applicazione dei Regolamenti FITAB

La Corte Federale d'Appello è inoltre competente a giudicare i ricorsi in materia di interpretazione dello statuto FITAB, del Codice di Giustizia Sportiva, del Regolamento Elettorale, presentati da qualunque soggetto tesserato FITAB che ne abbia interesse.

Il ricorso va presentato, con modalità e mezzi giuridicamente validi, alla Segreteria Federale indicando i punti dei regolamenti e/o dello statuto FITAB di cui si chiede alla Corte l'esatta interpretazione e/o applicazione.

La Corte, entro 20 giorni dalla presentazione del ricorso emetterà un Provvedimento con il quale indicherà l'esatta interpretazione e/o applicazione dei punti controversi oggetto del ricorso stesso. Il Provvedimento sarà valido e vincolante per tutti i tesserati FITAB nonché per tutti i soggetti dell'Ordinamento Giuridico sportivo Federale.

La Corte non potrà più modificarle, una volta emesse, le sue deliberazioni.

Art. 49 - Prescrizione

Le infrazioni nella quali si ravvisano gli estremi di "illecito sportivo" cadono in prescrizione nel termine di un anno dalla data in cui è avvenuto il fatto, o da quella in cui se ne è venuti a conoscenza.

Si prescrivono altresì, ma in due anni, tutte le infrazioni per le quali non sia intervenuta una decisione irrevocabile di condanna.

Ne consegue che coloro che intendono fare valere un dritto, rispetto ad un presunto illecito, decadono dalla possibilità di poterlo azionare dopo un anno dal verificarsi dell'evento o della sua conoscenza, oppure dopo due anni qualora non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna.

Le modalità per eccepire la prescrizione, ovvero per opporre la decadenza, sono quelle dettate dal Codice di Procedura Civile.

Art. 50 - Amnistia

L'amnistia è un provvedimento di carattere eccezionale, legato ad eventi speciali, con cui la FITAB provvede ad estinguere l'infrazione/i contestate e, nel caso in cui vi sia già condanna passata in giudicato, estinguere le sanzioni principali e quelle accessorie.

La competenza per la concessione dell'amnistia spetta al Consiglio Direttivo Nazionale, il quale è tenuto ad indicare la data di decorrenza dell'amnistia stessa..

Art. 51 – Grazia

Il Presidente della Federazione, su istanza dell'interessato, che abbia scontato almeno metà della pena, ed almeno un anno in caso di radiazione, previo parere positivo del Consiglio Direttivo Nazionale, può concedere la grazia con la quale viene condonata la pena principale.

Il provvedimento va a beneficio soltanto di un determinato soggetto,

Art. 52 - Spese di soccombenza

In via generale si stabilisce che in tutte le procedure di contenzioso, la parte soccombente in primo grado e/o in grado di Appello, salvo che si tratti dell'Ufficio della Procura Federale FITAB, è condannata dal Giudice Federale, dalla Corte Federale d'Appello e/o dal Collegio dei Probiviri a rifondere tutte le spese sostenute dalla Segreteria Federale per la istruzione e la gestione del contenzioso.

Al condannato alle spese che non provveda al pagamento entro novanta giorni dalla notifica della decisione, viene sospesa la validità della Tessera Federale per l'anno in corso, e non può essere rilasciata quella per l'anno successivo.

Art. 53 - Disposizioni finali

Tutte le norme contenute nel presente codice sono soggette ad eventuale modifica:

- a) da parte del Consiglio Direttivo, per le materie per le quali ha competenza e potere derivantegli dallo Statuto;
- b) su proposta del Consiglio Direttivo, da sottoporre all'approvazione all'Assemblea Federale, per tutte le materie non ricomprese nel comma precedente.

Il presente Codice di Giustizia Sportiva, approvato dall'assemblea straordinaria federale il 27 settembre 2017, entra in vigore dalla data di pubblicazione il giorno 04 ottobre 2017.